

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI,
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO OSPEDALE
TIBURTINO**

ALLEGATO 8

Schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA EDECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE, DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON PROVE DI LABORATORIO, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE TIBURTINO.

CIG: _____ **CUP:** _____

Con la presente scrittura, da valere come legge, in data, presso la sede della ASL ROMA 5, sita in Via Acquaregna 1-15 – Tivoli (RM), si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

- ..., nato a ... (...), il ..., (C.F. ...), che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Direttore della U.O.C., (C.F. ..., P. IVA ...) e quindi esclusivamente in nome, nell’interesse e per conto dell’Amministrazione predetta, di seguito denominato indistintamente “AMMINISTRAZIONE O AZIENDA”;

DA UNA PARTE:

- ..., nato a ... (...) il ..., residente a ... (...) in via ..., n. ... (C.F. P. IVA ...) di professione ..., iscritto a ..., con studio in ... (...), via ... n. ..., C.A.P. ..., e-mail/pec ..., di seguito denominato indistintamente “PROGETTISTA O PROFESSIONISTA”.

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

- con determinazione n. ... del ..., efficace a seguito pubblicazione *on line* sul sito della ASL ROMA 5, è stato affidato al Professionista ... il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori e delle forniture di arredi ed attrezzature, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di tutte le prestazioni accessorie per la “Realizzazione del nuovo Ospedale Tiburtino”;
- il Professionista, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), risulta iscritto nell’albo professionale dei ... al numero ...;
- è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del Progettista, agli atti prot. n ... del..., verificate le condizioni, informazioni e comunicazioni per giungere alla sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi rispettivamente dell’art. 216 comma 13 e dell’art. 76 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTA LA PREMessa PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

L’Amministrazione, con le modalità riportate nella presente convenzione, affida al Professionista, che accetta, i servizi relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

In modo specifico:

- Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 17 al 24 ss., Titolo II – Sez. II – III-IV del D.P.R. n. 207/2010, per gli effetti non abrogati dai decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 216, comma 4 del cit. Codice, comprensiva della progettazione di cui all’art. 91, del D.Lgs. n. 81/2008 (*P.S.C., ex art. 100 del cit. D.Lgs. 81*);
- Redazione della Relazione Geologica, delle indagini in situ e di laboratorio, etc.;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo le disposizioni indicate nel D.Lgs. n. 81/2008, integrate dal Codice). Il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 2 – Adempimenti e contenuti progettuali

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, le copie cartacee a colori in numero di 8 di ciascun livello di progettazione. Il Professionista, oltre alle copie analogiche a colori (*cartacee*), dovrà consegnare all’Amministrazione n. 01 copia su supporto digitale di tutti gli elaborati, sia in formato editabile che in formato .pdf, entrambi i formati firmati digitalmente.

Il Professionista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dalla ASL RM5.

Allo scopo il Professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell’opera.

Il progetto, nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissionato, dovrà inoltre essere corredato da certificazione del Professionista di conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante l’esistenza di nulla-osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, e in materia di costruzioni in zone sismiche.

Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo diversa disposizione scritta fornita dal Responsabile unico del procedimento e, in particolare, nel puntuale rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016, nonché del D.P.R. n. 207/2010 ancora vigente.

Il progetto, nelle sue diverse fasi, resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell’Amministrazione dal momento dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto, conseguentemente l’Amministrazione acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto, come di parte dello stesso, per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa vigente in materia. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve contenere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione

degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 23 del Codice, gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali, l'individuazione delle ditte a cui comunicare l'avvio dell'eventuale procedura espropriativa, nonché le indagini, le verifiche, gli studi, le valutazioni, le diagnosi, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, i limitidi spesa infrastrutturali, le opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie, secondo quando previsto dal comma 6 del citato articolo 23.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal ASL RM5, compresi tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, compreso il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, il piano di sicurezza e di coordinamento (c.d. PSC) di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 – Verifica degli elaborati progettuali

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, l'Amministrazione, tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'art. 26, comma 3 del Codice.

Tale verifica sarà anche effettuata da organismi esterni di certificazione.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo di 15 giorni per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 8, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione inadempimento a quanto sopra saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

Art. 4 – Adempimenti

L'incaricato dovrà eseguire la convenzione secondo le modalità e procedure fissate dall'Amministrazione ed in particolare:

1. seguire, prima della consegna del progetto definitivo/esecutivo e prima dell'introduzione di qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni chesi rendessero necessari per l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori. L'onere economico è compreso nel compenso professionale;
2. consegna dei verbali redatti dal Direttore lavori – nessuno escluso – entro 5 giorni dalla loro redazione.

In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione con conseguente mancato rispetto dei tempi previsti per la trasmissione delle comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, l'eventuale sanzione amministrativa applicata verrà automaticamente addebitata al Professionista.

Art. 5 – Modifiche agli elaborati di progetto

Sarà compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il Professionista è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il Professionista è tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate fra le Parti le relative competenze.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Professionista è obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

È previsto che il Progettista possa avvalersi di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere a cui affidare i compiti previsti dall'art. 101, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Tempi di consegna e penali

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

- a. Progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale;
- b. Progetto definitivo entro 75 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale;
- c. Progetto esecutivo entro 75 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività riferito al livello progettuale.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti sopra indicati sarà applicata una penale giornaliera come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile al Professionista.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale, pena la risoluzione del presente Contratto.

Il ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti superiore a 30 giorni naturali e consecutivi verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesta almeno una verifica dei medesimi, da effettuarsi in contraddittorio con il RUP.

Art. 7 – Corrispettivo e termini di pagamento

Il compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene così stabilito in relazione alle seguenti fasi (*dettagliare ogni singola fase e prestazione*) per una somma complessiva di ... oltre a IVA... al ...%, come risulta da proposta in sede di offerta.

Il Professionista dichiara che, nell'individuazione dell'importo sopra stimato, il conteggio, che comprende tutti i servizi, è determinato in base alle vigenti tariffe professionali e secondo le indicazioni ministeriali, precisando espressamente che tale corrispettivo, così definito, è ritenuto congruo, equo e remunerativo e rinuncia pertanto ad ogni azione e/o pretesa e/o risarcimento e/o indennizzo.

Le competenze per progettazione e c.d. prestazioni accessorie (*onorari e compensi accessori, ecc. ...*) saranno corrisposte a seguito di presentazione di regolari parcelle e corrisposte, entro 60 gg. decorrenti dalla presentazione al protocollo della ASL RM5, salva interruzione dei termini dovuta a rilievi sulla regolarità e computazione effettuati dal Responsabile unico del procedimento.

La liquidazione avverrà sul c.c. dedicato

Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla ASL RM5 ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di ... (...) della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (altro tecnico dallo stesso incaricato) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; la violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento del compenso avverrà per stati di avanzamento così come specificati nel CSA. L'Amministrazione effettuerà il pagamento entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture emesse dallo stesso per ciascun stato di avanzamento comprensive di CIG.

Scaduti i termini di pagamento sono dovuti gli interessi come per legge.

Art. 8 – Garanzie

Il Professionista ha stipulato la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con ...

n. ... del ... per un massimale di € ... (...), per tutta la durata della convenzione, consegnando copia della stessa.

Il Professionista ha stipulato, ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, assicurazione di responsabilità civile professionale, con ... n. ... del ... per un massimale di € ... (*in relazione al valore dei lavori*) per tutta la durata della convenzione, e comunque sino alla conclusione dell'esecuzione delle opere

progettate, per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o omissioni dell'attività professionale affidata, consegnando copia della stessa.

Le garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'ASL RM5 dichiara espressamente che le garanzie sono valide ed efficaci.

Art. 9 – Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto all'articolo 8; applicazione della penale nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale; violazione agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; reiterate violazioni e/o ritardi alle richieste dell'Amministrazione; l'aver commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione, ovvero che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o un errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione medesima; trovarsi in situazione di conflitto d'interessi o essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Amministrazione per la procedura di affidamento.

Il recesso di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta inviata via pec indicante la motivazione, e con almeno 10 giorni di preavviso.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

In ogni caso trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie

Eventuali divergenze insorgenti tra le Parti circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Torre Annunziata. Il Professionista elegge domicilio legale presso il comune di Torre del Greco, come previsto nel CSA – art. 4.

In pendenza del giudizio il Professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente Contratto.

Art. 11 – Clausola di esclusione e tutela lavoratori

Il Professionista ed i suoi collaboratori hanno depositato agli atti del ASL ROMA 5, prot. n. ...del ... , apposita dichiarazione che si esentano da ogni possibilità, sotto alcuna forma e per alcun titolo a partecipare alla realizzazione dei lavori da essi progettati, né essere affidatari di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dagli stessi redatti e della realizzazione dei lavori medesimi, ad esclusione di ..., dichiarando espressamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività.

Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Art. 12 – Disposizioni finali

Ai fini dell'espletamento del presente incarico il Professionista dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia e di quelli indicati in sede di offerta, comprensivi di quello di cui all'art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo vigente, in ogni caso posseduti da tecnici del proprio studio professionale;
- di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, imateriali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni dell'Amministrazione, che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi;
- di non accettare, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, nuovi incarichi professionali dall'impresa risultata affidataria dei lavori, obbligandosi a segnalare immediatamente all'ASL RM5 l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere; Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, e le norme in materia di lavori pubblici.

Al Professionista incaricato di cui al presente contratto è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del c.c. ad eccezione di ... secondo quanto previsto al comma 8, dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Parti, in pendenza del rapporto, dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede, e il Professionista si obbliga a prestare il proprio lavoro con la diligenza e le ulteriori prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e succ. del c.c., senza entrare in concorrenza e in conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente incarico deve avvenire per forma scritta ai seguenti indirizzi *pec* ...

Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente disciplinare, dichiarando che, qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD), è in capo all'Amministrazione, adotterà idonee misure di sicurezza che saranno comunicate tempestivamente alla parte.

L'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati, designa il professionista responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente forniti per l'esecuzione dell'incarico.

I dati personali verranno trattati nel rispetto integrale della normativa citata al precedente primo comma, comprese le norme riferite alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dall'Amministrazione sull'opera intellettuale.

Le Parti, tramite i responsabili del trattamento ... (*indicare nome e recapito pec*), con atto separato depositato presso le rispettive sedi (*citare estremi di prot.*) si sono scambiati le relative informative sul trattamento dei dati, ex art. 13 del RGPD, e le dichiarazioni di consenso al trattamento.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni e i dati personali acquisite/i se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di tutela dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza, proporzionalità.

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Professionista si obbliga al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione del DG n. 813 del 05/12/2013 e pubblicato sul sito *on line* del ASL RM5, nonché le misure di prevenzione corruzione approvate con Deliberazione del D.G. n.678 del 22/07/2019, la cui inosservanza può essere causa di risoluzione del rapporto.

Il Professionista dichiara, con riferimento alle disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, che negli ultimi 3 anni non risultano assunti dipendenti della ASL RM5, e che in costanza di rapporto si obbliga ad informare, anche per i tre anni successivi alla conclusione del contratto, ogni assunzione riferita ad ex dipendenti della ASL RM5.

Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie essendo l'incarico conferito a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Sono a carico del Professionista le spese di bollo, registro e tasse in genere, presenti e future, conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione.

Sarà altresì a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa, ogni onere fiscale di qualsiasi specie e natura conseguente al presente atto, con esclusione dell'IVA e dei contributi, se dovuti (*cf. l'art. 10, legge 3 gennaio 1981, n. 6*). Le Parti dichiarano che i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad IVA.

Il presente Contratto viene redatto in triplice copia originale ed è composto di numero ... fogli e rimanenti ... righe, che le Parti hanno letto, confermato e sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti.